

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., nonché le procedure di chiamata diretta in attuazione dell'art. 1, comma 9, della L. 4 novembre 2005, n. 230 e s.m.i., nel rispetto della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005, n. 251, e del Codice Etico e di comportamento dell'Università di Foggia.

2. I termini relativi a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

ART. 2 (RICHIESTE DEI DIPARTIMENTI)

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale di Ateneo e del Piano di Sviluppo dei Dipartimenti redatto nel rispetto dell'apposito regolamento, presenta una proposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia.

1- bis. La programmazione del Dipartimento e la destinazione di eventuali punti organico in merito all'utilizzo delle risorse disponibili è preferibilmente rivolta al soddisfacimento delle esigenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari inseriti nella scheda SUA del Dipartimento, ma che presentino una carenza strutturale di professori in relazione ai seguenti criteri:

- numero minimo di ore di didattica frontale scoperte pari a 120 o comunque riferite a settori ritenuti rilevanti dal Consiglio di Dipartimento ai fini della programmazione dell'offerta formativa o per esigenze di ricerca o assistenziali;
- nessun professore di ruolo incardinato nel settore scientifico-disciplinare o concorsuale;
- collocamento in quiescenza o trasferimento di professori afferenti al settore scientifico-disciplinare o concorsuale nei ventiquattro mesi successivi.

2. Nella richiesta del Dipartimento sono indicati per ciascun posto:

a) una delle seguenti modalità di copertura:

1. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, eventualmente riservata a soli candidati esterni ai sensi del comma 4 del citato art. 18;
2. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
3. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

4. chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 4 novembre 2005, n. 230 e s.m.i.;

- b) la fascia di inquadramento;
- c) il settore concorsuale e, eventualmente, uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;
- e) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché le funzioni assistenziali richieste, sentito il parere del Consiglio della Facoltà di Medicina;
- f) il trattamento economico ai sensi dell'art. 8 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e le modalità di copertura finanziaria della proposta;
- g) nell'ipotesi di un'eventuale specificazione, il profilo didattico, scientifico e assistenziale deve essere conforme alla declaratoria del settore concorsuale del posto da ricoprire, profilo definito dal Decreto Ministeriale di determinazione dei macrosettori e dei settori concorsuali vigente al momento della formulazione della richiesta di copertura del posto da parte del Consiglio di Dipartimento.

3. Per le modalità di copertura di cui al comma 2, lett. a) n. 1 e 2 la richiesta del Dipartimento indica:

- a) i criteri generali di valutazione ai quali la Commissione dovrà attenersi nel valutare i candidati secondo quanto previsto dalle diverse modalità di copertura;
- b) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
- c) il numero massimo di pubblicazioni da sottoporre all'esame della Commissione, che non potrà essere inferiore a dodici.

4. La copertura per chiamata diretta o per chiara fama, di cui al precedente comma 2, lett. a) n. 4, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V del presente regolamento.

5. La chiamata di professori di seconda fascia all'esito delle procedure, di cui all'art. 24, comma 5, della L. 240/2010, è disciplinata dal Titolo III del regolamento.

6. Anche ai sensi dell'Atto di indirizzo del MIUR del 14 maggio 2018, l'eventuale ricorso alla procedura valutativa, di cui all'art. 24, c. 6, della L. 240/2010, deve rivestire carattere di eccezionalità. Pertanto, nel caso in cui un Dipartimento intenda farvi ricorso, la richiesta dello stesso Dipartimento dovrà contenere necessariamente una motivazione rafforzata in ordine alle ragioni di tale scelta.

TITOLO II

COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 18, COMMA 1, L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240

ART. 3 (BANDO)

1. Il bando è pubblicato sul sito di Ateneo. La procedura selettiva è pubblicizzata, altresì, sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il bando indica:

- a) la fascia di inquadramento del posto messo a concorso;

- b) il settore concorsuale e, eventualmente, uno o più settori scientifico-disciplinari del posto messo a concorso;
- c) il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) le funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;
- e) nel caso di posto per il quale sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il riferimento alle competenze cliniche richieste;
- f) il trattamento economico e previdenziale;
- g) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo;
- h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati potranno presentare;
- j) la lingua straniera nella quale effettuare l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
- k) i criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi nella valutazione dei candidati;
- l) la richiesta di una autocertificazione relativa alla assenza di cause di esclusione dalla procedura selettiva di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) della L. n. 240 del 30 dicembre 2010.

3. Il bando può prevedere, in alternativa alla trasmissione cartacea, l'utilizzo di una procedura per la trasmissione telematica della domanda di partecipazione, nonché dei titoli e delle pubblicazioni, attraverso pec.

4. Il bando prevede l'esclusione del candidato nell'ipotesi di carenza, anche parziale, della seguente documentazione essenziale ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice:

- *curriculum vitae* contenente l'indicazione dell'attività di ricerca e di didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti), dei compiti istituzionali e, ove richieste, delle attività assistenziali;
- pubblicazioni scientifiche.

ART. 4 (PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA)

1. Fatta salva la possibilità di bandire la procedura riservata ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, possono partecipare alla procedura selettiva:

- a) i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura selettiva, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime;
- b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L. 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la selezione, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la selezione;
- d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Non possono partecipare alla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Le commissioni giudicatrici nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande procedono a un attento controllo dell'insussistenza di dette preclusioni.

ART. 5 (COMMISSIONE GIUDICATRICE)

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento, che ha richiesto la copertura del posto.

2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, di cui almeno due sono esterni all'Università di Foggia. Di norma, nella Commissione dovrà essere garantita la presenza di componenti di differente genere.

3. Il Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto designa un componente della Commissione giudicatrice e predispone una lista di quattro commissari esterni all'Università di Foggia. Fra questi saranno estratti a sorte gli altri due componenti che completano la Commissione. Il sorteggio verrà effettuato dal Rettore alla presenza di un Pro-Rettore o altro professore e del suo esito sarà redatto apposito verbale.

3-bis. Nel caso in cui tra i candidati alla procedura di reclutamento figurino il coniuge o il convivente more uxorio di un professore afferente al Dipartimento che ha richiesto di bandire la procedura medesima, la nomina della commissione viene effettuata dal Senato accademico solo tra professori esterni all'Ateneo, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione scientifica. Alla nomina della commissione da parte del Senato non partecipano il personale docente del Dipartimento che ha richiesto di bandire la procedura, il personale tecnico-amministrativo assegnato al medesimo Dipartimento e gli studenti iscritti a uno dei corsi di studio attivati presso quest'ultimo.

4. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale oggetto della procedura, oppure nel settore scientifico-disciplinare, ove indicato, oppure nel settore macroconcorsuale. I componenti della Commissione eventualmente provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della procedura.

5. I componenti della Commissione devono essere inseriti nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica necessari per l'inserimento nelle liste entro la data di indizione della procedura selettiva. In tale seconda ipotesi, l'aspirante commissario renderà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso di tali requisiti alla suddetta data, facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR. L'Università potrà verificare, anche d'ufficio, il possesso dei predetti requisiti.

6.Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

7.La nomina della Commissione è resa pubblica per via telematica sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine di sette giorni per l'eventuale riconsiderazione dei componenti.

8.Nella prima riunione, la Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante e determina i criteri e le modalità di svolgimento della procedura, che vengono resi noti ai candidati mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.

9.La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

10. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, pure con l'utilizzo di sistemi di videoconferenza (Hangouts, Skype e simili), a condizione che sia quanto meno presente in sede un professore nel caso di valutazione delle competenze didattiche.

11.Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, secondo quanto previsto dal Regolamento delle missioni dell'Università di Foggia.

12.La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Ciascun componente, all'atto di insediamento della Commissione e presa visione dell'elenco dei partecipanti, dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale o attesterà che non sussistono situazioni di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., oppure indicherà la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con taluno dei candidati. Nello specifico, perché si possa configurare la sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità. Tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a un vero e proprio sodalizio professionale. Inoltre, sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale – ad esempio – la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati. Qualora si prospetti una delle ipotesi sopra descritte, il Rettore, entro cinque giorni dalla comunicazione, procederà a verificare che la dichiarazione resa dal commissario nominato non configuri un'ipotesi di causa di astensione dalla valutazione. In caso di accertamento di un obbligo di astensione, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidato e tenuto conto delle specificità dei diversi settori scientifici, il Rettore sostituirà il commissario che ha reso tale dichiarazione con un componente supplente estratto dalla lista predisposta dal Dipartimento ai sensi del comma 3.

13.Nel caso di incompatibilità risolta con mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al trasferimento l'amministrazione universitaria costituirà le commissioni di

concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai settori scientifici disciplinari di afferenza dei docenti/ricercatori interessati con tutti commissari esterni all'ateneo.

ART. 6 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA)

1. La Commissione, dopo aver provveduto preliminarmente a controllare l'insussistenza delle preclusioni di cui all'art. 4, comma 2, valuta il curriculum, l'attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, l'attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti), i compiti istituzionali e, ove richieste, le competenze linguistiche e le attività assistenziali dei candidati sulla base dei criteri che ha predeterminato nel rispetto di quelli generali stabiliti dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del presente Regolamento. La Commissione non tiene conto dei periodi, purché adeguatamente documentati dai candidati, di sospensione del rapporto di lavoro e di altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio e di ricerca. La Commissione è tenuta a valutare specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca, di didattica ed eventualmente assistenziali, indicate dal bando di concorso.

1-bis. Ai fini di una valutazione positiva di un candidato a ricoprire il posto di cui alla procedura di chiamata, la Commissione valuta, altresì, le competenze didattiche del candidato mediante lo svolgimento, in seduta pubblica, di una prova didattica-lezione. Sono esentati dal sostenere la prova didattica-lezione coloro che già ricoprono la posizione di professore di ruolo e i ricercatori universitari che attestino lo svolgimento effettivo – a séguito di formale conferimento di supplenza o affidamento – in corsi di studio universitari, di attività didattica per non meno di 5 anni accademici, anche non consecutivi. La Commissione stabilisce per la lezione tre argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, e li comunica a ciascun candidato, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla procedura, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova. Il candidato sceglie tra i tre argomenti quello su cui verterà la sua lezione e lo comunica alla Commissione prima dello svolgimento della prova.

2. La Commissione individua i candidati qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto secondo le indicazioni individuate nel bando stesso, con deliberazione assunta a maggioranza.

ART. 7 (CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. I giorni ricadenti nel periodo dal 16 luglio al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio dell'anno immediatamente successivo non concorrono al computo del suddetto termine. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso tale termine, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei singoli componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, assegnando un nuovo termine improrogabile di quarantacinque giorni per la conclusione dei lavori.

2. Il Rettore, entro venti giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione al Responsabile del procedimento, verificata la legittimità degli atti, li approva con decreto.

3. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

4. Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.

5. Tutti i verbali redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo. I verbali delle sedute successive a quella preliminare sono pubblicati dopo la pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura.

ART. 8 (PROPOSTA DI CHIAMATA)

1. All'esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, di norma entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata di uno dei candidati tra quelli selezionati dalla Commissione ovvero delibera di non procedere ad alcuna chiamata.

2. La formulazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento è adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia in conformità con la vigente normativa.

2-bis. Nel caso in cui tra i candidati qualificati a ricoprire il posto figurino il coniuge o il convivente more uxorio di un professore afferente al Dipartimento che ha richiesto di bandire la procedura medesima, alla discussione e alla votazione della proposta di chiamata non partecipa il coniuge o il convivente more uxorio del candidato qualificato.

3. Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

ART. 9 (DELIBERA DI CHIAMATA)

1. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità, di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), della legge n. 240/2010, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.

2-bis Nel caso in cui tra i candidati qualificati a ricoprire il posto figurino il coniuge o il convivente more uxorio di un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso non partecipa alla discussione e alla votazione sulla chiamata.

3. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata, concedendo un termine di trenta giorni per provvedere alla relativa deliberazione. Nel caso in cui, decorso il predetto termine, il Dipartimento non si pronunci sulla richiesta di riesame o confermi la proposta di chiamata deliberata in precedenza, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata.

TITOLO III COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA EX ART. 24, COMMA 5, L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240

ART. 10 (DELIBERAZIONE E PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. Il Senato Accademico, di norma, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto, avvia la procedura valutativa del ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della L. 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale. Dopo la delibera del Senato Accademico, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il ricercatore ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato nel corso del terzo anno di contratto. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.

2. Qualora il ricercatore non sia in possesso della abilitazione scientifica nazionale nel termine di cui al comma 1, ma la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.

3. Della procedura valutativa è data comunicazione mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda da parte del ricercatore interessato.

ART. 11 (SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. La valutazione del candidato è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore secondo le norme di cui all'articolo 5 del titolo II del presente Regolamento.

2. La Commissione valuta l'attività di ricerca e le pubblicazioni, l'attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti), i compiti istituzionali, e, ove richieste, le competenze linguistiche e le attività assistenziali del candidato sulla base dei criteri che ha predeterminato, nel rispetto di quelli generali stabiliti dal Dipartimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del presente Regolamento, e alla luce dei criteri fissati dal D.M. n. 344 del 4 agosto 2011 e ss.mm.ii. La Commissione non tiene conto dei periodi, adeguatamente documentati dai candidati, di sospensione del rapporto di lavoro e di altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio e di ricerca.

2-bis. Ai fini di una valutazione positiva di un candidato a ricoprire il posto di professore associato che non abbia già sostenuto una prova didattica nell'ambito della procedura di reclutamento, di cui all'art. 24, c. 3, lett. b), della L. 240/2010, la Commissione valuta, altresì, le competenze didattiche del candidato mediante lo svolgimento, in seduta pubblica, di una prova didattica-lezione. La Commissione stabilisce per la lezione tre argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, e li comunica a ciascun candidato, all'indirizzo di posta elettronica

indicato nella domanda di partecipazione alla procedura, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova. Il candidato sceglie tra i tre argomenti quello su cui verterà la sua lezione e lo comunica alla Commissione prima dello svolgimento della prova.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione della valutazione per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso tale termine, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei singoli componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, assegnando un nuovo termine improrogabile di trenta giorni per la conclusione dei lavori.

4. Il Rettore, entro venti giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione al Responsabile del procedimento, verificata la legittimità degli atti, li approva con decreto.

4.bis Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

5. Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.

6. Tutti i verbali redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo. I verbali delle sedute successive a quella preliminare sono pubblicati dopo la pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura.

7. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina nel ruolo di professore di seconda fascia del candidato chiamato.

ART. 11-BIS (DELIBERA DI CHIAMATA)

1. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità, di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), della legge n. 240/2010, di norma entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata del candidato positivamente valutato dalla Commissione.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata a maggioranza assoluta.

TITOLO IV COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA EX ART. 24, COMMA 6, L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240

ART. 12 (PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. Dopo l'approvazione della proposta, di cui all'articolo 2, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, si avvia la procedura valutativa mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo di un avviso nel quale sono indicati per ciascun posto:

a) la fascia di inquadramento;

b) il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;

- c) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo;
- d) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati potranno presentare;
- e) la lingua straniera nella quale effettuare l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
- f) gli eventuali criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi nella valutazione dei candidati.

ART. 13 (PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale e le funzioni oggetto della procedura.

2. Alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale e le funzioni oggetto della procedura.

3. Non possono partecipare alla procedura valutativa coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge e il convivente *more uxorio* di un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 14 (SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA VALUTATIVA)

1. La valutazione è svolta da una Commissione nominata dal Rettore secondo le norme di cui all'art. 5 del titolo II del presente Regolamento.

2. La Commissione valuta il curriculum, l'attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, l'attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti), i compiti istituzionali e, ove richieste, le competenze linguistiche e le attività assistenziali dei candidati sulla base dei criteri che ha predeterminato nel rispetto di quelli generali stabiliti dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del presente Regolamento. La Commissione non tiene conto dei periodi, purché adeguatamente documentati dai candidati, di sospensione del rapporto di lavoro e di altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio e di ricerca. La Commissione è tenuta a valutare specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca, di didattica ed eventualmente assistenziali, indicate dal bando di concorso.

2-bis. Ai fini di una valutazione positiva di un candidato a ricoprire il posto di cui alla procedura di chiamata, la Commissione valuta, altresì, le competenze didattiche del candidato mediante lo svolgimento, in seduta pubblica, di una prova didattica-lezione. Sono esentati dal sostenere la prova didattica-lezione coloro che già ricoprono la posizione di professore di ruolo e i ricercatori universitari che attestino lo svolgimento effettivo – a séguito di formale conferimento di supplenza o affidamento – in corsi di studio universitari, di attività didattica per non meno di 5 anni accademici, anche non consecutivi.

La Commissione stabilisce per la lezione tre argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, e li comunica a ciascun candidato, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla procedura, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova. Il candidato sceglie tra i tre argomenti quello su cui verterà la sua lezione e lo comunica alla Commissione prima dello svolgimento della prova.

3.La Commissione individua i candidati qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto secondo le indicazioni individuate nel bando stesso, con deliberazione assunta a maggioranza.

4.La Commissione conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione della valutazione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso tale termine, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei singoli componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, assegnando un nuovo termine improrogabile di trenta giorni per la conclusione dei lavori.

5. Il Rettore, entro venti giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione al Responsabile del procedimento, verificata la legittimità degli atti, li approva con decreto.

5.bis Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

6. Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.

7.Tutti i verbali redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo. I verbali delle sedute successive a quella preliminare sono pubblicati dopo la pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura.

8. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia del candidato chiamato.

ART. 15 (PROPOSTA DI CHIAMATA)

1.All'esito della procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, di norma entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata di uno dei candidati tra quelli selezionati dalla Commissione ovvero delibera di non procedere ad alcuna chiamata.

2. La formulazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento è adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia in conformità con la vigente normativa.

3.Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un

posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

ART. 16 (DELIBERA DI CHIAMATA)

1. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità, di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), della legge n. 240/2010, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.

3. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata, concedendo un termine di trenta giorni per provvedere alla relativa deliberazione. Nel caso in cui, decorso il predetto termine, il Dipartimento non si pronunci sulla richiesta di riesame o confermi la proposta di chiamata deliberata in precedenza, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata.

TITOLO V COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA EX ART. 1, COMMA 9, L. 4 NOVEMBRE 2005, N. 230 E S.M.I.

ART. 17 (COPERTURA DEI POSTI)

1. La chiamata diretta di studiosi è finalizzata alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore a tempo determinato.

2. La chiamata diretta di studiosi di chiara fama è finalizzata alla copertura di posti di professore di prima fascia.

ART. 18 (DESTINATARI DELLA CHIAMATA)

1. Possono essere destinatari di chiamata diretta:

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente al posto per il quale è proposta la chiamata in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- b) studiosi che abbiano già svolto, per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università nell'ambito del programma rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- c) studiosi che siano risultati vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università;
- d) studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica.

2. Destinatari di chiamata per chiara fama sono eminenti studiosi dal cui curriculum emergano caratteristiche di eccellenza nel campo della ricerca scientifica internazionale,

superiori a quelle comunemente previste per le procedure di chiamata di professori di prima fascia.

3. Non possono essere destinatari di chiamata diretta o di chiamata per chiara fama coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 19 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA)

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, formula specifica proposta, corredata del curriculum dello studioso, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione per la copertura di posti di cui all'art. 17, comma 1, del presente Regolamento.

1-bis Nel caso in cui lo studioso sia coniuge o convivente more uxorio di un professore afferente al Dipartimento che ha proposto la chiamata diretta, quest'ultimo non partecipa alla discussione e alla votazione della proposta di chiamata.

2. Nella richiesta del Dipartimento, oltre ai contenuti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento dovranno essere indicate le motivazioni relative alla scelta dello studioso. Dopo l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, la proposta è trasmessa al Ministero dell'Istruzione e dell'Università. Nel caso in cui il candidato sia parente o affine fino al quarto grado compreso o coniuge o convivente more uxorio di un componente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo non partecipa alla discussione e alla votazione sulla chiamata.

3. In seguito all'approvazione del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, il Rettore, con proprio decreto, dispone l'assunzione dello studioso.

4. L'assunzione di personale di cui al presente articolo comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico con i professori di prima e seconda fascia e di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato con i ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lett. a) e b), dell'art. 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 20 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA PER CHIARA FAMA)

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, formula specifica proposta, corredata del curriculum dello studioso, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione per la eventuale copertura di posti di professore di prima fascia.

1-bis Nel caso in cui lo studioso sia coniuge o convivente more uxorio di un professore afferente al Dipartimento che ha proposto la chiamata, quest'ultimo non partecipa alla discussione e alla votazione della proposta di chiamata.

2. Nella richiesta del Dipartimento, oltre ai contenuti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento dovranno essere indicate le motivazioni relative alla scelta dello studioso.

3. Dopo l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, la proposta è trasmessa al Ministero dell'Istruzione e dell'Università.

4. In seguito all'approvazione del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina dello studioso a professore prima fascia e determina la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

TITOLO VI – DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

ART. 21 (NORME FINALI E TRANSITORIE)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale e si applica anche alle procedure non ancora bandite alla data di emanazione del decreto rettorale di modifica del regolamento, fatti salvi i provvedimenti di nomina dei commissari già adottati alla predetta data.

2. Gli atti relativi alle procedure disciplinate dal presente Regolamento rimarranno visibili sul sito web di Ateneo per un periodo di un anno dalla data della loro pubblicazione. I provvedimenti relativi all'indizione della procedura, alla nomina della Commissione giudicatrice ed all'approvazione degli atti della procedura stessa sono pubblicati all'albo ufficiale, oltre che sul sito web dell'Ateneo.

3. La copertura mediante procedura valutativa ex art. 24, comma 6, della L. 30 dicembre 2010, n. 240 può essere utilizzata fino al termine previsto dalla vigente normativa.